Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 30 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

A datare dal 1° giugno 1942-XX, in conseguenza di quanto è stato disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, gli originali degli avvisi da pubblicarsi nella II Parte (Foglio Inserzioni) della *Gazzetta Ufficiale* dovranno essere redatti su carta bollata da L. 8.

Restano pertanto ferme le esenzioni dal bollo autorizzate dalle disposizioni in vigore.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 4 maggio 1942-XX, n. 518, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1942-XX, n. 126, alla tabella *B*, pag. 2187, seconda colonna, Ministero di grazia e giustizia, in corrispondenza al Cap. n. 3. — Manutenzione di locali, devesi leggere: « ... L. 60.000 ».

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 128 DEL 30 MAGGIO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1942-XX. — **Feltco - Società anonima per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1942-XX. — **Società per le forze idrauliche della Liguria « Sfil », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1942-XX. — **Calzificio Carlo Doppieri, soc. an. in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1942-XX. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1942-XX. — **Comune di Cremona:** Obbligazioni del prestito comunale 1912 sorteggiate nella 30ª estrazione del 15 maggio 1942-XX. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1942-XX. — **Società industriale « San Marco », anonima, in Milano:** Obbligazioni 5 % (ex S.F.I.A.C.) sorteggiate nella 8ª estrazione del 19 maggio 1942-XX. — **Società Adriatica di elettricità, anonima, in Venezia:** Obbligazioni 6 % sorteggiate nella 11ª estrazione del 19 maggio 1942-XX. — **Compagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1942-XX. — **Soc. an. Conservazione legno e distillerie catrame « Cledca », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1942-XX. — **Innocenti - Soc. an. per applicazioni tubolari acciaio, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1942-XX.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 16 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 1° maggio 1942-XX, registro 13 Africa Italiana, foglio 55.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Colitto Saturnino fu Ferdinando e di Matilde Lombardi, nato a Casalciprano (Campobasso) il 1° luglio 1908, 1° segretario di Governo del Ministero Africa Italiana (in commutazione della medaglia di bronzo al v. m. di cui al R. decreto 13 febbraio 1939, registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1939, registro 4 A. I., foglio n. 308). — Quale Regio residente di Metemma organizzava, in collaborazione col locale presidio, una spedizione militare al fine di liberare un nucleo di nostri armati minacciato nell'Ermacciò da forze soverchianti ribelli; prendeva parte, in tale occasione, ad aspri combattimenti accorrendo dove il fuoco era più intenso ed animando col suo slancio e sprezzo del pericolo ascari e gregari. Successivamente, dando esempio di grande serenità e coraggio e di profonda dedizione al proprio dovere di funzionario e di soldato, accorreva con i propri armati ovunque le popolazioni fossero minacciate ed assalite da ribelli e nel periodo più grave della situazione politico militare rifiutavasi di trasferirsi nel recinto fortificato del presidio locale al fine di evitare, con tale gesto, l'esodo oltre confine delle popolazioni spaventate. — Cianca, 31 agosto 1937 - Metemma, ottobre e novembre 1937-XVI.

(1932)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 maggio 1942-XX, n. 526.
Ordinamento del Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 26 novembre 1931-X, n. 1472;
Veduto il R. decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 196;
Veduto il R. decreto 9 febbraio 1942-XX, n. 29;
Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'educazione nazionale è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale:

2) Direzione generale dell'ordine elementare;

3) Direzione generale dell'ordine medio;
4) Direzione generale dell'ordine superiore classico;
5) Direzione generale dell'ordine superiore tecnico;
6) Direzione generale dell'ordine universitario;
7) Direzione generale delle arti;
8) Direzione generale delle accademie e delle biblioteche.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale sarà provveduto alla ripartizione dei servizi fra le Direzioni generali.

Art. 2.

Nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale, di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 9 febbraio 1942-XX, n. 29, è aumentato un posto di grado 4°.

Art. 3.

È abrogato l'art. 1 del R. decreto 26 novembre 1931-X, n. 1472, concernente il collocamento fuori ruolo a disposizione della Scuola nazionale di studi medioevali di un funzionario di gruppo *A* appartenente ai ruoli del personale del Ministero dell'educazione nazionale.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 99. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 527.

Modificazioni dello statuto della Cassa di previdenza « Claudio Brunelli » per il personale della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

N. 527. R. decreto 16 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene modificato l'art. 24 dello statuto della Cassa di previdenza « Claudio Brunelli » per il personale della Federazione italiana dei Consorzi agrari, approvato con Regio decreto 24 settembre 1940-XVIII, n. 1615.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 528.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione provvisoria delle parrocchie di San Michele in località Ampinana e di San Donato in località Paterno del comune di Vicchio (Firenze).

N. 528. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Firenze in data 1° aprile 1941-XIX, relativo all'unione provvisoria delle parrocchie di San Michele in località Ampinana e di San Donato in località Paterno del comune di Vicchio (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 529.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Mansioneria del SS.mo Sacramento nella Chiesa di Santo Stefano e Santa Sabina, in frazione Gleris del comune di San Vito al Tagliamento (Udine).

N. 529. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Concordia in data 19 maggio 1941-XIX, relativo alla erezione in parrocchia della Mansioneria del SS.mo Sacramento nella Chiesa di Santo Stefano e Santa Sabina, in frazione Gleris del comune di San Vito al Tagliamento (Udine), sotto il titolo di Santo Stefano e Santa Sabina.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 27 aprile 1942-XX, n. 530.

Erezione in ente morale della Fondazione « Pasquale Sfameni », con sede presso la Regia università di Bologna.

N. 530. R. decreto 27 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Pasquale Sfameni », con sede presso la Regia università di Bologna, derivante dall'atto di donazione dei coniugi gr. uff. dott. prof. Pasquale Sfameni e signora Caterina Sfameni in favore della Regia università di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 9 febbraio 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della goletta con motore ausiliario « Ida Orlando ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 220, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La nave goletta con motore ausiliario *Ida Orlando*, di stazza lorda tonn. 236,08, inscritta al Compartimento marittimo di Gaeta al n. 436 di matricola, è requisita per esigenze delle Forze armate e temporaneamente inscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, a decorrere dalle ore 12 del 6 febbraio 1942-XX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1942-XX
Registro n. 6 *Marina, foglio n.* 446.

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Valdobbiadene I (Treviso).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Visto il decreto Ministeriale 1° maggio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Valdobbiadene I (Treviso);
Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Treviso, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Valdobbiadene I (Treviso), della estensione di ettari 215 i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° maggio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1942-XX

p. Il Ministro: NANNINI

(2135)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

RAZIONAMENTO CONSUMI

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Contributo all' Ente Nazionale Cellulosa e Carta.

S'informa che l'esenzione in favore dello Stato dal contributo in oggetto — prevista dall'art. 1 della Legge 13 giugno 1940, n. 868 — si estende anche alle forniture di carte e stampati occorrenti per il servizio razionamento consumi a cui attendono attualmente i Comuni per conto e per incarico dello Stato (Provveditorato Generale dello Stato).

Si avvertono pertanto i Comuni che, per le forniture che saranno fatturate dal 1° luglio p. v. in poi, debbono eliminare dai conti, che presenteranno per il rimborso al Provveditorato Generale dello Stato, la quota del contributo su menzionato eventualmente pagato ed esposto sulle fatture dalle ditte fornitrici, tenendo presente che in ogni caso tale contributo non verrà rimborsato.

(1931)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessione al Banco di Napoli delle attività e delle passività della Banca popolare di Casarano, in liquidazione, con sede in Casarano (Lecce).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII n. 933;
Veduti gli atti per notaio Filippo De Filippo della residenza di Casarano (Lecce) uno in data 27 settembre 1941-XIX, n. 1973 di repertorio, registrato in Casarano il 7 ottobre 1941-XIX al n. 166, l'altro in data 7 marzo 1942-XX, n. 2249 di repertorio, registrato in Casarano il 25 marzo 1942-XX al n. 531, con i quali la Banca popolare di Casarano, società anonima cooperativa in liquidazione coatta, con sede in Casarano (Lecce), ha convenuto con il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, di cedere a quest'ultimo le attività e le passività aziendali alle condizioni all'uopo concordate;
Considerato che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Banca popolare di Casarano;

Autorizza

la cessione al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, delle attività e passività della Banca popolare di Casarano, società anonima cooperativa in liquidazione coatta con sede in Casarano (Lecce), in base alle condizioni specificate negli atti pubblici citati nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2169)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	292004	10,50	*Andretti* Alberto Domenico fu Primo, dom. a Villa d'Ogna (Bergamo).	*Andretti* Alberto Domenico, ecc., come contro.
Id.	233636	42 —	*Pelissier* Elvira di Augusto Stefano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	*Pellissier* Elvira di Augusto, ecc., come contro.
Id.	430403	619,50	Mariotti *Uriele* fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Canini Assunta, dom. in Acquapendente (Roma).	Mariotti *Orelia* fu Giulio, minore, ecc., come contro.
Id.	430404	206,50	Mariotti *Uriele* fu Giulio, ecc., come sopra, con usufrutto a Canini Assunta di Giuseppe ved. Mariotti Giulio, dom. ad Acquapendente.	Mariotti *Orelia* fu Giulio, ecc., come contro.
B. T. 1941 Serie VII	460	Capitale 1.000 —	Saccone *Nicola* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre.	Saccone *Antonino Nicola* di Giuseppe, ecc., come contro.
B. T. 1941 Serie VIII	201	Capitale 1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	238	Capitale 500 —	Saccone *Nicola* di Giuseppe, dom. a Messina.	Saccone *Antonino-Nicola* di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Messina.
Rend. 5 %	33690	820 —	Fantoni *Elisa* fu Vincenzo, moglie di Canevari Alessandro, dom. ad Alessandria, vincolata per dote.	Fantoni *Elisabetta* fu Vincenzo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	160384	45,50	Zonno *Antonio* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Sciacqua Grazia ved. di Zonno Michele, dom. a Bari.	Zonno *Antonia* fu Michele, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	239281	675,50	Bartorelli Momi *Giuseppe Antonio* di Gino, minore sotto la patria potestà del padre Bosetti Luigi, ed Anna fu Silvio, maritata Zancristoforo eredi indivisi, dom. a Belluno.	Bartorelli Momi *Antonio Giuseppe* di Gino, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	7610	122,50	Brescia Palma fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Lillo *Antonia*, ved. di Brescia Donato, dom. a Monopoli (Bari).	Brescia Palma fu Donato, minore sotto la patria potestà della madre Lillo *Vitantonia*, ecc., come contro.
B. T. 1949 Serie A	8050	Capitale 10.000 —	Lagorio Luigia fu Maurizio, con usufrutto ad Hermann Domenica fu Erminio ved. Lagorio.	Lagorio Luigia fu Maurizio, *interdetta sotto la tutela della madre Hermann Domenica fu Erminio ved. Lagorio*, con usufrutto come contro.
Id.	6675	Capitale 500 —	Grassi Caterina ed Anna di Gaetano, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da costui con la moglie Sinipoli *Giuseppina*, dom. a Sovereto.	Grassi Caterina ed Anna di Gaetano, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da costui con la moglie Sinopoli *Maria Giuseppa*, dom. a Sovereto.
Id.	6676	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6677	6.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	6678	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	178051	94,50	*Salvo* Angelo fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Monetti Regina vedova *Salvo*, dom. in Salerno.	*Savio* Angelo fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Monetti Regina vedova *Savio*, dom. in Salerno.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50%	809190	420 —	Ferrari *Maria-Paola* fu Antonio, minore sotto la tutela di Gandolfo Giacomo fu Giuseppe, dom. a Vessalico (Imperia).	Ferrari *Paola-Maria* fu Antonio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	343875	45,50	Strigini Roberto fu *Piero*, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laura*, di Achille, ved. Strigini, dom. a Romagnano Sesia (Novara).	Strigini Roberto fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laurina* di Achille, ved. Strigini, dom. a Romagnano Sesia (Novara).
Id.	343876	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	380851	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	426999	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	203583	94,50	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Cavallero Laura* di Achille, ved. Strigini, dom. a Romagnano Sesia (Novara).	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Cavalleri Laurina*, ecc., come contro.
Id.	300529	1.050 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	77777	52,50	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laura*, ved. Strigini, dom. a Gattinara (Novara).	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laurina*, ved. Strigini, dom. a Gattinara (Novara).
Id.	305281	315 —	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laura*, vedova di Strigini Pietro, dom. a Romagnano Sesia (Novara).	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laurina*, ved. di Strigini, ecc., come contro.
Id.	24970	98 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305904	112 —	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laura* di Achille, ved. Strigini Pietro, dom. a Romagnano Sesia (Novara).	Strigini Roberto fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Cavalleri *Laurina* di Achille, ecc., come contro.
Id.	320107	455 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	319578	122,50	Passalacqua Caterina e Maria fu Calogero, minori sotto la patria potestà della madre *Patera* Andreana, ved di Passalacqua Calogero, dom. a Partanna (Trapani).	Passalacqua Caterina e Maria fu Calogero, minori sotto la patria potestà della madre *Palermo-Patera* Andreana, ecc., come contro.
Id.	380340	105 —	Passalacqua Maria fu Calogero, minore sotto la patria potestà della madre *Patera* Andreana fu Girolamo, ved. Passalacqua, domiciliata a Partanna (Trapani).	Passalacqua Maria fu Calogero, minore, sotto la patria potestà della madre *Palermo-Patera* Andreana, ecc., come contro.
Id.	380339	105 —	Passalacqua Caterina fu Calogero, minore sotto la patria potestà della madre *Patera* Andreana fu Girolamo, ved. Passalacqua, domiciliata a Partanna (Trapani).	Passalacqua Caterina fu Calogero, minore, sotto la patria potestà della madre *Palermo-Patera* Andreana, ecc., come contro.
Id.	250690	52,50	*Maccarone* Paolo di *Nazzareno*, dom. ad Orvieto (Terni).	*Maccaroni* Paolo di *Nazzario*, dom. ad Orvieto (Terni).
B. T. 1944 Serie spec.	1730	Capitale 50.800 —	Neri *Maria* e Maria Luisa, minori sotto la patria potestà della madre Neri Giuseppina fu Antonio, dom. a Roma.	Neri *Marisa* e Maria Luisa, minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	256669	483 —	*Archetti* Giovanni fu Carlo, presunto assente, sotto la curatela di *Traverzo* Carlo fu Bartolomeo, dom. ad Alessandria, con usufrutto a Falavigna *Laura* fu Pietro, ved. di Archetti Carlo, dom. ad Alessandria.	*Archetto* Giovanni fu Carlo, presunto assente sotto la curatela di *Traverso* Carlo fu Bartolomeo, dom. ad Alessandria, con usufrutto a Falavigna *Rosa Maria Laura* fu Pietro, ved. di Archetto Carlo, dom. ad Alessandria.
Cons. 3,50 % (1906)	585378	234,50	*Rigoni* Antonietta fu *Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vespolate.	*Rigone* o *Rigoni* Antonietta fu *Eustachio Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustachio Daniele*, dom. a Vespolate.
Id.	607914	52,50	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	27498	260 —	Buzzoni Achille fu Francesco, interdetto sotto la tutela di Buzzoni Paolo fu Francesco, dom. a Torino, con usufrutto a Pazzini *Angiolina* fu Giuseppe, ved. di Buzzoni Francesco, dom. a Noceto (Parma).	Buzzoni Achille fu Francesco, interdetto sotto la tutela di Buzzoni Paolo fu Francesco, domiciliato a Torino, con usufrutto a Pazzini *Maria Angela* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Debito Comuni Sicilia	10828	150 —	*Sarzana* Morso Aurelia fu Raffaele, moglie di Paterno Salvatore, dom. a Palermo, vincolata per dote.	*De Sarzana* Morso Aurelia fu Raffaele, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	125408	770 —	Carrano Luigi fu Andrea, dom. a Salerno, con usufrutto vitalizio a favore di Sasso *Vincenza* fu Francesco, ved. Carrano Andrea, dom. a Salerno.	Carrano Luigi fu Andrea, dom. a Salerno, con usufrutto vitalizio a favore di Sasso *Maria-Vincenza* fu Francesco, ecc., come contro.
P. N. 5 %	26472	810 —	Grandi Virginia, Emma, Ercole ed *Irene* di Cesare, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Brescia, e figli nascituri del detto Grandi Cesare fu Ercole.	Grandi Virginia, Emma, Ercole ed *Ines, detta Irene*, di Cesare, minori, ecc., come contro.
Id.	26473	545 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	12280	35 —	Scinto *Mariangela* di *Francesco-Eugenio*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Castelfranco in Miscano (Benevento).	Scinto *Teresa-Mariangiola* di *Francesco*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	380349	164,50	*Zavatarelli* Beniamino fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre* Magazzini Giulia fu Gregorio, ved. *Zavatarelli*, dom. in Legnano (Milano).	*Zavattarelli* Beniamino fu Luigi, minore *sotto la tutela* di Magazzini Giulia fu Gregorio, ved. *Zavattarelli*, dom. in Legnano (Milano).
Cons. 3,50 %	179732	12.110 —	Ogliani Rosa fu Carlo, moglie del conte *Mercurino Arborio Gattinara* di *Gattinara*, domiciliata a Torino.	Ogliani Rosa fu Carlo, moglie del conte *Arborio di Gattinara Giuseppe Mercurino*, domiciliata a Torino.
Rendita 5 %	184944	965 —	Guglielmetti *Pierina* fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Francina Maria, di Giovanni, ved. Guglielmetti, dom. a Calice di Domodossola (Novara).	Guglielmetti *Pietro detto Pierino* fu Andrea, ecc., come contro.
Id.	37541	850 —	Marchesi Carlo fu Angelo, minore sotto la tutela legale della madre Malaspina Virginia fu Carlo, dom. a Cervesina (Pavia), con usufrutto vitalizio a favore di Scarani *Enrichetta* fu Giuseppe, ved. di Malaspina *Antonio* fu Carlo, dom. a Pancarana (Pavia).	Marchesi Carlo fu Angelo, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Scarani *Maria Enrichetta* fu Giuseppe, ved. di Malaspina *Giacomo-Antonio* fu Carlo, dom. a Pancarana (Pavia).
B. T. (1941) Serie VII	1408	Capitale 3.000 —	Baffi Nicolino fu Nazzareno, dom. a Fossato di Vico (Perugia).	Baffi Nicolino fu Nazzareno, *minore sotto la patria potestà della madre Moriconi Ada*, dom. a Fossato di Vico (Perugia).
Rend. 5 %	156776	60 —	Canevali Fortunato, *Franco*, Cecilia, *Augusto*, Anna-Maria e Caterina fu Leone, minori sotto la patria potestà della madre Bradaschia Maria fu Francesco, ved. Canevali, dom. a Brescia, con usufrutto a Giorgi Caterina fu Francesco, ved. Canevali.	Canevali Fortunato, *Francesco*, Cecilia, *Augusta*, Anna-Maria e Caterina, ecc., come contro.
Id.	160876	2.575 —	Baioldo Amedeo Rodolfo, dom. in Alessandria.	Baioldo Amedeo Rodolfo, *interdicendo sotto la tutela provvisoria di Ravera Pietro fu Matteo*, dom. in Alessandria.
P. N. 5 %	26722	355 —	Ricci *Raffaela* fu Gaetano, moglie di Veredice *Giovanni*, dom. a S. Marco la Catola (Foggia).	Ricci *Maria-Raffaela* fu Gaetano, moglie di Veredice *Costanzo*, dom. a S. Marco la Catola (Foggia).
P. R. 3,50 % (1934)	11409	105 —	Scinto *Giuseppe* di *Francesco-Eugenio*, domiciliato a Castelfranco in Miscano (Benevento).	Scinto *Leonardo-Giuseppe* di *Francesco*, domiciliato a Castelfranco in Miscano (Benevento).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	821937	154 —	Terracina *Antonia* fu Giovanni, moglie di Terracina *Giuseppe* fu Vincenzo, dom. a Cefalù (Palermo), vincolata per dote.	Terracina *Maria Antonia* fu Giovanni, moglie di Terracina *Calogero Giuseppe* fu Vincenzo, dom. a Cefalù (Palermo), vincolata per dote.
P.R.3,50%	380728	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	225175	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	16909	75 —	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Giovanni* o *Antonio-Giovanni*, minori sotto la patria potestà della madre Siciliani Francesca o *Franca*, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Siciliani Francesca o *Franca* fu Vito Eugenio, dom. a Napoli.	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Antonio-Giovanni*, minori sotto la patria potestà della madre Siciliani *Francesca*, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Siciliani *Francesca* fu Vito-Eugenio, dom. a Napoli.
Id.	16912	1.230 —	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Giovanni*, minori sotto la patria potestà della madre Siciliani Francesca fu Vito Eugenio, ved. Imperlino *Giovanni*, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Siciliani Francesca fu Vito Eugenio, ved. Imperlino *Giovanni*, dom. a Napoli.	Imperlino Giuseppe ed Eugenio fu *Antonio-Giovanni*, minori sotto la patria potestà della madre Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio, ved. Imperlino *Antonio-Giovanni*, domiciliato a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Siciliani Francesca fu Vito-Eugenio, ved. Imperlino *Antonio-Giovanni*, domiciliato a Napoli.
P. R. 5 %	2250	25 —	Marinetto Odolino fu *Carlo-Arturo*, minore sotto la patria potestà della madre Coi Maria di Pietro, ved. Marinetto, dom. a Camposampiero.	Marinetto Odolino fu *Arturo - Carlo*, minore, ecc., come contro.
Id.	2251	205 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1467)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 160.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2456 — Data: 22 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Gozzo Rosa di Carmelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2599 — Data: 3 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ravenna — Intestazione: Ruffilli Domenico fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 739 — Data: 28 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Nonne Loi Michele fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 18 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ascoli Piceno — Intestazione: Sperandio Emirene fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 17 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Banca Popolare Cooperativa di Spoleto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 1° ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Enna — Intestazione: Messina Liborio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9731 — Data: 27 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Roveri Cordelia fu Pio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4943 — Data: 27 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Tenedini Angelo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6763 — Data: 17 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Canfora Michele fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esatt. — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 18 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Argiolas Luciano fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: uno Prestito Redimibile 3,50% — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 2 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Di Martino Dorotea fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: due Prestito Redimibile 3.50% — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 690 — Data: 24 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia teso-

reria di Venezia — Intestazione: Catullo Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: una Obbligazione Strade Ferrate — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 30 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: La Pera Giovanni — Titoli del Debito pubblico: uno Prestito Nazionale 5% — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 maggio 1942-XX

(1957) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I° · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 29 maggio 1942-XX - N. 101

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,37	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	81,80
Id. 3,50 % (1902)	78,60
Id. 3 % lordo	58,35
Id. 5 % (1935)	96 —
Redimib. 3,50 % (1934)	78,875
Id. 5 % (1936)	97,90
Id. 4,75 % (1924)	497,05
Obblig. Venezie 3,50 %	95,80
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,90
Id. 4 % (15-12-43)	98,375
Id. 5 % (1944)	98,725
Id. 5 % (1949)	97,60
Id. 5 % (15-2-50)	97,475
Id. 5 % (15-9-50)	97,40

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

147° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 18 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio n. 191, con il quale alla Società anonima Miniere tiberine, con domicilio eletto in S. Martino in Campo (Perugia), è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di lignite sito in località denominata «Romano di Sotto», in territorio dei comuni di Torgiano e Perugia, provincia di Perugia.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 193, con il quale l'area della concessione della miniera di bauxite, sita in località denominata «S. Giovanni Rotondo», in territorio dei comuni di S. Giovanni Rotondo e S. Marco in Lamis, provincia di Foggia, accordata con decreto Ministeriale 10 luglio 1939 per la durata di anni cinquanta, alla Montecatini, Società generale per l'industria mineraria e chimica, elettivamente domiciliata in Manfredonia, presso la direzione della miniera suddetta, è ampliata da ettari 786 ad ettari 978,50.

Decreto Ministeriale 18 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 217, con il quale al sig. Parolo Giovanni, residente in Torre S. Maria (Sondrio), è concessa per la durata di anni 15 la facoltà di coltivare il giacimento di amianto, sito in località denominata «Piano dei Muri» in territorio del comune di Torre S. Maria, provincia di Sondrio.

Decreto Ministeriale 26 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 267, con il quale ai signori Wenzl Francesco e Panjek Giovanni, rappresentati dal primo, domiciliato elettivamente in Pola presso lo studio dell'ing. dott. Onorato Mazzaroli, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di bauxite, sito in località denominata «Mongrasè», in territorio del comune di Orsera, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 192, con il quale il sig. Ettore Furlan, domiciliato in Abano Terme, è concessa per la durata di anni cinquanta la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua termo-minerale, sita in località denominata «Osteria», in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 229, con il quale alla Società anonima A.C.D.A.L. (Antiche Cave Delmastro a Lozzolo), con sede in Gattinara (Vercelli), è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino e silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, per terra da sbianca e per refrattari con fusibilità superiore ai 1630°, siti in località denominata «Villa del Bosco Portiglie», in territorio dei comuni di Roasio e Sostegno, provincia di Vercelli.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 232, con il quale alla Società anonima Stabilimenti di Rumianca, elettivamente domiciliata in Grumello del Monte, presso il segretario comunale, è concessa per la durata di anni venticinque la facoltà di coltivare il giacimento di silicati idrati d'alluminio per terre da sbianca, sito in località denominata «Zanoli», in territorio dei comuni di Grumello del Monte, Candosso e Castelli Calepio, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 230, con il quale ai signori Bernabei Mario, Ulderico, Cesare, Guglielmo ed Elena, rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme (Padova), è concessa per la durata di anni cinquanta la facoltà di utilizzare per uso industriale l'acqua termo-minerale della sorgente, sita in località denominata «Strada comunale Marzia», in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 26 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 266, con il quale alla Società an. Mineraria triestina, elettivamente domiciliata in Albona, provincia di Pola, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di bauxite, sito in località denominata «Sterna Filaria», in territorio dei comuni di Grisignana e Portole, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 22 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 265, con il quale la concessione della miniera di galena argentifera denominata «Teresina», sita in territorio del comune di Brusimpiano, provincia di Varese, confermata in perpetuo in favore dell'ing. Angelo Salmoiraghi, è intestata ai signori Angelo Salmoiraghi sotto la patria potestà della madre, Maria Albertini di San Marzano ved. Salmoiraghi, usufruttuaria per la quarta parte, rappresentati dalla seconda di essi domiciliata in Brusimpiano (Varese) presso Parini Giovanni.

Decreto Ministeriale 18 aprile 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 1942-XX, registro 23 Corporazioni, foglio 231, con il quale all'Azienda Minerali Metallici Italiani A.M.M.I., con domicilio elettivo in Chiusdino, prov. di Siena, è concessa per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del presente decreto, la facoltà di coltivare i giacimenti di antimonio, siti in località denominata «Podere Cetine», in territorio del comune di Chiusdino, provincia di Siena.

(2170)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esame a cinque posti del grado iniziale del gruppo A (10° o 11° a seconda del titolo di studio dei candidati) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, riservato agli impiegati di gruppo B dell'Amministrazione dello Stato.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395; 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni; ed in particolare l'art. 10, comma primo, della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, un numero di posti uguale a quello dei posti che vengono ora messi a concorso, e dello stesso grado — e cioè cinque posti del grado iniziale del gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato corporativo — deve essere riservato a favore di coloro che si trovino sotto le armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinque posti del grado iniziale del gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Al presente concorso potranno partecipare i funzionari di gruppo *B* del ruolo dell'Ispettorato corporativo e gli impiegati di gruppo *B* degli altri ruoli del Ministero delle corporazioni, e delle altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, purchè muniti di uno dei diplomi di cui al seguente comma, e purchè abbiano riportato, per il periodo di servizio prestato durante l'ultimo biennio, qualifiche di ottimo o di distinto.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in ingegneria, laurea in scienze agrarie, laurea in chimica;

b) laurea in giurisprudenza, laurea in economia e commercio, laurea in scienze politiche, laurea in scienze economiche marittime.

I vincitori in possesso di una delle lauree di cui alla lettera *a*) saranno nominati ispettori di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

I laureati in economia e commercio ed in scienze economiche marittime potranno chiedere di essere ammessi allo esame per la nomina ad ispettore di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) ovvero a vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo. I vincitori in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche saranno nominati vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato predetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni — Ispettorato corporativo centrale — per il tramite dell'Ufficio da cui dipendono, corredata di tutti i documenti sottoelencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, Amministrazione di appartenenza, qualifica, grado e gruppo, titolo di studio posseduto, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

I laureati in economia e commercio o in scienze economiche marittime dovranno altresì dichiarare nella istanza se intendono sostenere l'esame per la nomina ad ispettore di 4ª classe ovvero per la nomina a vice segretario.

1) Copia dello stato di servizio civile, rilasciato su carta legale dalla competente Amministrazione, di data non anteriore a quella del presente bando, contenente, fra l'altro, l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) Certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato domanda di iscrizione.

Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina;

3) Certificato medico su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Per i concorrenti ai posti di ispettore detto certificato dovrà inoltre, contenere esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un Collegio medico di sua fiducia, entro dieci giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

4) Stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

5) Titolo di studio:

a) diploma di una delle lauree indicate nelle lettere *a*) e *b*) del 3° comma del precedente articolo 1;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In luogo del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dalla università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ed in questo caso il certificato potrà altresì contenere la indicazione dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori, in sostituzione del certificato di cui al numero 2, ovvero una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata;

6) Tutti quegli altri certificati comprovanti il possesso di titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenze od a preferenze nella partecipazione ai concorsi statali;

7) Elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I funzionari di gruppo *B* del ruolo dell'Ispettorato corporativo sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 1 e 3 del presente articolo.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, ferma per la loro validità l'osservanza, quando prescritta, dei termini di rilascio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale e verteranno sulle seguenti materie:

Per i laureati in ingegneria:

Prove scritte. — Legislazione del lavoro, macchine, tecnologie industriali (tessili, meccaniche, metallurgiche).

Esame orale. — Materie anzidette e nozioni di ordinamento amministrativo, sindacale-corporativo del Regno.

Per i laureati in scienze agrarie:

Prove scritte. — Legislazione del lavoro, agraria, economia rurale, estimo.

Esame orale. — Materie anzidette, meccanica agraria nozioni di ordinamento amministrativo, sindacale-corporativo del Regno.

Per i laureati in chimica:

Prove scritte. — Legislazione del lavoro, chimica generale, fisico chimica applicata all'industria.

Esame orale. — Materie anzidette, tecnologia chimico industriale (industrie siderurgiche e metallurgiche, degli acidi e dei concimi, dei coloranti, della seta artificiale, tintorie, della calce e dei cementi, dei prodotti alimentari) e nozioni di ordinamento amministrativo, sindacale-corporativo del Regno.

Per i laureati in economia e commercio e per i laureati in scienze economiche marittime che sostengono l'esame per la nomina ad ispettore di 4ª classe:

Prove scritte. — Ragioneria e computisteria, economia generale e corporativa, legislazione del lavoro e diritto corporativo.

Esame orale. — Materie anzidette, scienza delle finanze, diritto commerciale, diritto amministrativo del Regno, contabilità di Stato, merceologia, statistica metodologica.

Per i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economiche marittime che sostengono l'esame per la nomina a vice segretario:

Prove scritte. — Legislazione del lavoro e diritto corporativo, diritto amministrativo del Regno, economia generale e corporativa.

Esame orale. — Materie anzidette, diritto costituzionale, diritto civile (diritti reali e obbligazioni), diritto commerciale, contabilità di Stato, statistica metodologica.

Art. 5.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove di esame saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva. A parità di voti saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di preferenze nella partecipazione ai pubblici concorsi.

I primi cinque della graduatoria saranno dichiarati vincitori e nominati nel ruolo dell'Ispettorato corporativo ai sensi del comma 3° e seguenti del precedente articolo 1.

Art. 7.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'Amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero;

d) di un professore insegnante in facoltà di ingegneria in una università del Regno, per i candidati laureati in ingegneria;

e) di un professore insegnante in facoltà di agraria in una università del Regno, per i candidati laureati in scienze agrarie;

f) di un professore insegnante chimica in una università del Regno, per i candidati laureati in chimica;

g) di un professore insegnante ragioneria in una università del Regno, per i laureati in economia e commercio o in scienze economiche marittime, aspiranti alla nomina ad ispettore di 4ª classe;

h) di un magistrato di grado non inferiore al 6° per gli aspiranti alla nomina a vice segretario;

i) di un professore insegnante legislazione del lavoro od economia corporativa in una università del Regno per gli aspiranti alla nomina ad ispettore di 4ª classe ed a vice segretario.

Alle sedute preparatorie e per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo anche i membri di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) del precedente comma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(2160)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per esame a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo B) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, riservato agli impiegati di gruppo C dell'Amministrazione dello Stato.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni, ed in particolare l'art. 10, comma secondo, della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, un numero di posti uguale a quello dei posti che vengono ora messi a concorso, e dello stesso grado — e cioè cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo — deve essere riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Al presente concorso potranno partecipare gli impiegati di gruppo *C* dell'Ispettorato corporativo e degli altri ruoli dello stesso gruppo del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali siano muniti del diploma di scuola media di 2° grado ed abbiano riportato, per il periodo di servizio prestato entro l'ultimo biennio, qualifiche di ottimo o distinto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni — Ispettorato corporativo centrale — per il tramite dell'ufficio da cui dipendono, corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, Amministrazione di appartenenza, qualifica, grado e gruppo, titolo di studio posseduto, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

1) copia dello stato di servizio civile, rilasciata su carta legale dalla competente Amministrazioni di data non anteriore a quella del presente bando, contenente, fra l'altro, l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante l'iscrizione dell'aspirante al P.N.F. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIX, e fino al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato domanda di iscrizione.

Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto la iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina;

3) certificato medico su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, fra l'altro, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un Collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

4) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla condizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

5) diploma di scuola media di 2° grado.

In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato, rilasciato su carta legale dall'istituto o dalla scuola presso cui è stato conseguito il titolo originale, debitamente legalizzato, ovvero una copia del titolo stesso, autenticata da un regio notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) tutti quegli altri certificati comprovanti il possesso di titoli che, ai sensi delle disposizioni in vigore, diano diritto a precedenze od a preferenze nella partecipazione ai concorsi statali;

7) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Gli impiegati di gruppo *C* del ruolo dell'Ispettorato corporativo sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 3 del presente articolo.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità l'osservanza, quando prescritta, dei termini di rilascio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale e verteranno sulle seguenti materie:

Per i candidati forniti della licenza di istituto tecnico industriale:

Esami scritti. — Composizione di lingua italiana su materia di cultura generale, legislazione del lavoro e diritto corporativo, tecnologie industriali (tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno).

Prova orale. — Legislazione del lavoro e diritto corporativo, tecnologie industriali (tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno) ordinamento amministrativo del Regno, computisteria, elementi di statistica metodologica.

Per i candidati forniti della licenza di istituto tecnico agrario:

Esami scritti. — Composizione di lingua italiana su materia di cultura generale, legislazione del lavoro e diritto corporativo, industrie agrarie.

Prova orale. — Legislazione del lavoro e diritto corporativo, industrie agrarie, ordinamento amministrativo del Regno, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di statistica metodologica.

Per i candidati forniti del diploma di istituto tecnico, sezione ragioneria:

Esami scritti. — Nozioni di economia generale e corporativa, legislazione del lavoro e diritto corporativo, ragioneria e computisteria.

Prova orale. — Materie anzidette e nozioni di diritto amministrativo, nozioni di diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale, degli altri titoli di credito, del fallimento) nozioni di scienza delle finanze, nozioni di contabilità generale dello Stato, elementi di merceologia, statistica metodologica.

Per i candidati forniti di titoli di studio diversi da quelli sopraindicati:

Esami scritti. — Composizione di lingua italiana su materia di cultura generale, legislazione del lavoro e diritto corporativo, nozioni di economia generale e corporativa.

Prova orale. — Legislazione del lavoro e diritto corporativo, nozioni di economia generale e corporativa, nozioni di diritto amministrativo del Regno, elementi di tecnologie industriali (tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno) computisteria, statistica metodologica.

Art. 5.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva A parità di voti saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di preferenze nella partecipazione ai pubblici concorsi.

Art. 7.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine fissato presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'Amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero, di grado non inferiore al 7°;

d) di un professore del ruolo degli istituti tecnici industriali o di un professore insegnante tecnologia in un istituto od in una università del Regno (per i candidati forniti di licenza di istituto tecnico industriale);

e) di un professore insegnante in un istituto tecnico agrario od in facoltà di agraria in una università del Regno (per i candidati forniti di licenza di istituto tecnico agrario);

f) di un professore insegnante ragioneria in un istituto tecnico od in una università del Regno e di un magistrato di grado non inferiore al 6° per i candidati forniti di licenza di istituto tecnico, sezione ragioneria;

g) di un professore insegnante economia politica o legislazione del lavoro in un istituto o in una università del Regno, per i concorrenti forniti della licenza di istituto tecnico superiore, sezione ragioneria, e per i candidati forniti di titoli di studio diversi da quelli sopraindicati.

Alle sedute preparatorie e per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale dovranno intervenire, con voto deliberativo, anche i membri di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

Il Ministro: Ricci

(2161)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per titoli e per esame a 70 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) del ruolo dell'Ispettorato corporativo riservato al personale addetto all'aggiornamento delle schede topografiche dell'Ispettorato stesso, ed al personale comunque non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395; 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni, ed in particolare l'art. 12 della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;

Considerato che all'entrata in vigore della predetta legge n. 1337 del 1940, nel grado iniziale del gruppo *C* del ruolo dell'Ispettorato corporativo vi erano oltre 280 posti disponibili, tenuto conto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, un numero di posti uguale a quello dei posti che vengono ora messi a concorso, e dello stesso grado — e cioè 70 posti di alunno d'ordine del ruolo dell'Ispettorato corporativo — deve essere riservato a favore di coloro che si trovano sotto le armi per i concorsi che saranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 70 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Al presente concorso possono partecipare — indipendentemente dai limiti di età — coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano addetti da almeno due anni consecutivi ai servizi dell'aggiornamento delle schede topografiche per l'Ispettorato corporativo, nonchè il personale, comunque non di ruolo, del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in servizio senza interruzione da almeno due anni, sempre che risulti in possesso degli altri prescritti requisiti.

Non costituisce interruzione l'allontanamento del servizio a causa di obblighi militari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore, o diploma equipollente.

Possono essere ammessi anche coloro che siano sprovvisti di tale titolo di studio, purchè alla data del presente decreto prestino, nelle condizioni previste dal 2° comma del precedente art. 1, la loro opera da almeno quattro anni e da almeno due anni disimpegnino lodevolmente mansioni che siano da ritenersi corrispondenti a quelle degli alunni d'ordine del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni — Ispettorato corporativo centrale — per il tramite dell'ufficio da cui dipendono, corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, qualifica dell'impiego, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni:

1) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Amministrazione alle dipendenze della quale l'aspirante ha prestato il servizio di cui al 2° comma dell'art. 1, dal quale risulti la qualità del servizio, la data di inizio e la continuità del servizio stesso ovvero i periodi di interruzione a causa di obblighi militari. Detto certificato deve inoltre contenere esplicita dichiarazione che viene rilasciato agli effetti della partecipazione al presente concorso;

2) certificato in carta da bollo da L. 4 — comprovante la iscrizione dell'aspirante al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F. —

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa orientale dal 16 gennaio 1935-XIII — ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII — anche se in qualità di assimilati o militarizzati, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere inoltrato domanda di iscrizione. Detti aspiranti, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine loro assegnato dall'Amministrazione, di avere ottenuto la iscrizione al P.N.F.

In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario dei Fasci di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato deve essere rilasciato personalmente dal competente segretario federale, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Detti certificati dovranno contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza dell'effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Saranno altresì ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per gli aspiranti feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

I feriti per la causa fascista, a corredo del certificato, dovranno inoltre produrre il relativo brevetto di ferito;

3) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII — su carta da bollo da L. 8 — debitamente legalizzato;

4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici;

5) certificato di buona condotta civile, morale e politica, debitamente legalizzato;

6) certificato generale penale rilasciato su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente, anche se rilasciato a Roma;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e che è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

8) stato di famiglia, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di residenza, debitamente legalizzato e contenente precise e complete indicazioni sulla condizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi sono coniugati o meno con straniera, ed in caso affermativo, la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve specificare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai termini degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o in servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, anche se in qualità di militarizzati od assimilati, ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, o del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, rilasciata ai sensi della circolare 657-*S* in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro che invece furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII — per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII — ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 4 e rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ovvero in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

10) titolo di studio:

a) diploma di licenza di scuola media inferiore, o diploma equipollente.

In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato dall'Istituto o dalla scuola presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo stesso, autenticata da un Regio notaio e legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) per gli aspiranti sprovvisti del titolo suddetto: certificato rilasciato su carta legale dalla competente Amministrazione, dalla quale risulti che l'aspirante presta la sua opera per l'Amministrazione stessa da almeno quattro anni, e che da almeno due anni disimpegna lodevolmente mansioni che siano da ritenersi corrispondenti a quelle degli alunni d'ordine del ruolo dello Ispettorato corporativo (grado 13° gruppo *C*);

11) fotografia recente dell'aspirante tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi menzione nella domanda di ammissione al concorso;

12) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose comprovante la qualità di socio degli aspiranti soci di diritto dell'Unione stessa;

13) tutti gli altri certificati e documenti attestanti il possesso da parte dell'aspirante di titoli valutabili agli effetti del presente concorso;

14) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 3 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 4 e 5 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta morale, civile e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 4, 5 e 6, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 5

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 4 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 6.

L'esame scritto avrà luogo in Roma, nel giorno che sarà fissato con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione del giorno fissato e dell'ora e dei locali in cui l'esame si svolgerà.

L'assenza dall'esame sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 7.

L'esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di italiano su materia di cultura generale.

La prova orale verterà su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno, di cultura fascista — con particolare riguardo all'ordinamento corporativo — su elementi di geografia politica dell'Italia, sull'aritmetica elementare e su elementi di computisteria.

Art. 8.

Per lo svolgimento della prova scritta saranno assegnate ai candidati quattro ore decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nell'esame scritto una votazione di almeno sette decimi.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante è assegnato un massimo di 10 punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, del voto ottenuto nell'esame scritto e di quello ottenuto nella prova orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva.

A parità di voti saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, della legge 20 marzo 1940, n. 233, del R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, delle leggi 25 settembre 1940, n. 1458 e 4 luglio 1941, n. 1080, nonchè del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

A parità poi dei requisiti di cui alle disposizioni suddette saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai corsi o dalle scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Per l'assegnazione di posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o ai feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, ed infine, agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo di grado non inferiore al 7°;

c) di due funzionari di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero, di grado non inferiore al 7°.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(2162)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di studio per studenti di matematica presso il Reale istituto nazionale di alta matematica (Roma).

1. Il Reale istituto nazionale di alta matematica, col concorso dell'Istituto di matematica della Regia università di Roma e dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche, ha istituito sei borse di studio per coloro che nell'anno accademico 1942-43-XXI si iscriveranno al 3° o al 4° anno per la laurea in scienze matematiche presso l'Università di Roma.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 4500 annue divise in sette quote mensili posticipate.

2. Possono aspirare al conseguimento di una borsa i provenienti da qualsiasi università del Regno che abbiano se-

guito almeno i primi due anni per le lauree in scienze matematiche, o in fisica, o in matematica e fisica, o in ingegneria. Gli aspiranti dovranno essere iscritti, ovvero impegnarsi ad iscriversi, qualora risultino vincitori di una borsa, al 3° o al 4° anno per la laurea in scienze matematiche presso la Regia università di Roma.

3. Gli aspiranti alle borse devono farne domanda in carta bollata da L. 4 al presidente del Reale istituto nazionale di alta matematica (Città universitaria - Roma) entro il 31 ottobre 1942-XXI, allegando un certificato d'iscrizione della università di provenienza e il certificato della carriera scolastica. Dovrà anche essere presentato il certificato d'iscrizione ai G.U.F. o al P.N.F. e inoltre la dichiarazione che lo studente s'impegna a seguire i corsi che gli saranno indicati, qualora la sua domanda venga accolta. Gli aspiranti potranno presentare ogni altro documento che serva ad attestare le attitudini alla ricerca scientifica, ivi compreso l'eventuale certificato di una laurea già conseguita.

4. Gi aspiranti, che verranno in massima riconosciuti idonei in base alla documentazione della loro carriera scolastica e di qualunque altro titolo atto allo scopo, saranno chiamati con lettera personale a sostenere una prova scritta e un colloquio sui corsi di matematica da essi seguiti. A coloro, fra i chiamati, che non risiedono a Roma e non risulteranno assegnatari della borsa, verrà corrisposta una indennità di L. 200 come contributo spese.

5. Pei vincitori che non siano già iscritti nell'Università di Roma, il trasferimento a tale Università sarà richiesto all'autorità competente pel tramite dell'Istituto.

Il godimento della borsa è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

I borsisti dovranno sostenere durante l'anno almeno due prove sui corsi che sono tenuti a seguire: il giudizio d'insufficienza sul loro esito, o la mancata diligenza alle lezioni, porta alla decadenza dalla borsa.

6. Ai vincitori di borse, che alla fine dell'anno accademico 1942-43 abbiano superato gli esami prescritti con non meno di 27/30, se studenti del 3° anno, o l'esame di laurea con 110/110, se studenti del 4° anno, sarà attribuita anche per l'anno successivo una borsa di studio per il 4° anno, nel primo caso, o una borsa di studio di L. 6000 presso il Reale istituto nazionale di alta matematica, nel secondo caso; e questa, se il borsista ne è meritevole, potrà essere ulteriormente confermata.

Quest'ultima disposizione si applicherà anche ai borsisti che si laureranno alla fine del 1943-44.

(2173)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sei borse di studio di L. 6000 per l'anno accademico 1942-43-XXI per laureati in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria presso il Reale istituto nazionale di alta matematica (Roma).

I laureati o coloro che intendono conseguire entro la sessione autunnale del 1942-XXI la laurea in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria, i quali aspirino ad una borsa di studio presso il Reale istituto nazionale di alta matematica per l'anno 1942-43-XXI, devono farne domanda in carta bollata da L. 4 al presidente dell'Istituto (Città universitaria - Roma), entro il 20 giugno 1942-XX.

Una di queste borse, intitolata «Lina Belluzzo» sarà assegnata ad un laureato in ingegneria, con preferenza, a parità di merito, di un laureato del Regio politecnico di Milano.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

— il proprio *curriculum* della carriera scolastica universitaria ed eventualmente dei posti ricoperti dopo la laurea, qualora l'abbia già conseguita;

— la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti da parte di Enti pubblici o privati;

— l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

— l'argomento della tesi;

— le eventuali pubblicazioni;

— il titolo dei corsi che si proporrebbe di seguire nell'anno accademico 1942-43-XXI, con la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche; e cioè: *a*) geometria, *b*) analisi, *c*) applicazioni della matematica;

— le conoscenze di lingue straniere;

— gli eventuali lavori in corso;

— il professore o i professori che possono darne referenze;

— se intende concorrere alla borsa «Lina Belluzzo» o ad una delle altre borse.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa.

All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegnatario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 30 giugno 1942-XX, ed entro il mese di novembre 1942-XXI sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto, tenendo conto delle fonti suggerite negli orientamenti preventivi dei singoli programmi, già pubblicati nei «Rendiconti di matematica», s. 5ª, vol. 2°, fasc. 3-4, pag. 420 e segg.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 200 come contributo spese.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 6000 annue, diviso in sei quote mensili e il godimento è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

Ogni borsista ha l'obbligo di seguire almeno tre corsi dell'Istituto, che saranno scelti all'atto dell'assegnazione della borsa, previa approvazione da parte del Comitato scientifico.

Ogni borsista ha inoltre l'obbligo di seguire con assiduità e diligenza l'attività dell'Istituto e di attendere a ricerche originali.

Ogni infrazione all'ordine dell'Istituto o la inettitudine alla ricerca scientifica, accertata in quei modi che il Comitato scientifico riterrà opportuni, darà luogo, a giudizio insindacabile di questo, alla decadenza dalla borsa di studio e dalla qualità di discepolo ricercatore.

Il Reale istituto si riserva di attribuire, alla chiusura dell'anno accademico, premi a coloro che dimostrino maggiore operosità e attitudine scientifica, nonchè di confermare la borsa.

(2174)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.